

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1411

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DE LEONARDIS, PUCCI ERNESTO, LETTIERI, TANTALO, NUCCI, BUFFONE,
BOVA, REALE GIUSEPPE, DE MEO, SEMERARO, VALIANTE**

Presentata il 22 maggio 1964

Sistemazione giuridica di alcune categorie di personale in servizio presso uffici periferici del Ministero della agricoltura e delle foreste nell'Italia centro-meridionale

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con l'istituzione della Cassa per il Mezzogiorno e l'affidamento agli uffici periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'Italia centro-meridionale dell'esecuzione delle opere interessanti il settore agricolo, si è formato, col tempo, presso i predetti uffici un nucleo di personale, assunto per le esigenze dei servizi inerenti all'attuazione dei programmi d'intervento finanziati dalla Cassa ovvero alla attuazione della legge 26 novembre 1955, n. 1177, e retribuito con le somme versate al Ministero dalla Cassa stessa a titolo di rimborso per le spese di carattere generale e di funzionamento.

La competenza acquisita nel corso di una lunga permanenza in servizio, che per alcuni raggiunge il decennio, ha consentito a detto personale di essere inserito, con massima utilità di impiego, nell'organizzazione dei singoli uffici, per cui si ravvisa necessario non pregiudicare, in dipendenza di possibili riduzioni di tale personale, la funzionalità e l'efficienza degli uffici stessi e altrettanto doveroso assicurare continuità di occupazione a fedeli e meritevoli impiegati.

Già nel recente passato, con la legge 5 marzo 1961, n. 90, è stata regolata in tutte le Amministrazioni dello Stato, per altro

personale non di ruolo comunque denominato, con mansioni di operaio o d'impiegato, la sistemazione stabile con qualifiche di operai permanenti o di impiegati non di ruolo che, con il tempo, verranno inseriti nei ruoli aggiunti.

Con il proposto provvedimento, quindi, verrà normalizzata la organizzazione degli Uffici periferici dell'Italia centro-meridionale e, nello stesso tempo, si elimineranno disparità di trattamento tra il personale delle diverse categorie che presta la propria opera alle dipendenze dell'Amministrazione dell'Agricoltura.

Analoga determinazione si rende necessario adottare anche per il personale in servizio presso il Commissariato dei tratturi di Foggia, alla cui retribuzione viene provveduto con fondi prelevati dal capitolo relativo alle spese per il servizio dei tratturi del Tavoliere della Puglia. Trattasi, invero, di un ben delimitato numero di meritevoli dipendenti, ai quali sembra giusto assicurare la stabilità di impiego in armonia con il principio equitativo che informa la presente iniziativa.

In conformità a quanto è stato previsto per altre categorie di dipendenti non di ruolo con l'articolo 64 della legge 5 mar-

zo 1961, n. 90, l'articolo 1 dispone che il personale in questione, che trovasi in servizio alla data di entrata in vigore dell'emananda legge, sarà inquadrato nelle categorie dei dipendenti non di ruolo corrispondenti al titolo di studio posseduto, a far tempo dalla data di entrata in vigore della predetta legge 5 marzo 1961, n. 90, e purché esso sia stato assunto anteriormente al 19 luglio 1960. Inoltre, per la valutazione del servizio utile a conseguire il successivo collocamento nei ruoli aggiunti si è ritenuto opportuno uniformarsi agli stessi criteri osservati in occasione di precedenti sistemazioni di altro personale.

L'articolo 2 reca le norme finanziarie per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione della legge. In particolare, la copertura della spesa relativa alla sistemazione del personale indicato nel primo comma dell'arti-

colo 1 viene assicurata mediante prelievo del fabbisogno dai fondi per le spese generali e di funzionamento che dalla Cassa per il Mezzogiorno sono posti a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in misura percentuale dei fondi assegnati dalla Cassa stessa per l'attuazione dei programmi approvati, e che sono erogati a collaudo dei lavori eseguiti.

All'onere derivante, invece, per la sistemazione del personale dell'Ufficio tratturi di Foggia nell'esercizio 1963-64 si fa fronte con prelevamento di somma di uguale importo dal capitolo n. 125 dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'esercizio medesimo, che ne offre la disponibilità, « Spese per il Servizio dei tratturi del Tavoliere delle Puglie, regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244).

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il personale assunto da data non posteriore al 19 luglio 1960 da organi periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per essere addetto a servizi inerenti all'attuazione dei programmi di intervento finanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno ovvero all'attuazione della legge 26 novembre 1955, n. 1177, e retribuito con fondi messi a disposizione dalla Cassa stessa per le spese di carattere generale e di funzionamento, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge 5 marzo 1961, n. 90, nelle categorie del personale non di ruolo corrispondenti a un titolo di studio posseduto.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche al personale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, assunto da data non posteriore al 19 luglio 1960 dal Commissariato dei tratturi di Foggia e retribuito con fondi prelevati dal capitolo relativo alle spese per il servizio dei Tratturi del Tavoliere di Puglia.

Compiuti sei anni di servizio, dalla data di inquadramento, il personale di cui ai precedenti commi è collocato nei ruoli aggiunti corrispondenti alle diverse categorie del personale non di ruolo.

L'inquadramento verrà disposto, con i criteri e le modalità previsti dall'articolo 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, in base ad apposita domanda, che gli interessati dovranno presentare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

ART. 2.

All'onere di lire 69 milioni, derivante dalla applicazione del primo comma dell'articolo 1 nell'esercizio finanziario 1963-64, si fa fronte con versamenti di corrispondente somma al conto-entrata del Ministero del tesoro, da prelevare dai fondi per spese generali e di funzionamento messi a disposizione della Cassa per il Mezzogiorno.

All'onere di lire 2.323.200, derivante dalla applicazione del secondo comma del predetto articolo nell'esercizio finanziario 1963-64, si fa fronte col prelevamento di somma di uguale importo dal capitolo n. 125 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio medesimo.